

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3518

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PATUELLI

Presentata il 21 febbraio 1986

Norme sull'orientamento scolastico e professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — I profondi mutamenti verificatisi nel nostro Paese, dove, in poco più di un trentennio, si sono realizzate una massiccia industrializzazione ed urbanizzazione, hanno radicalmente trasformato la realtà del mondo del lavoro: alcune professioni ed attività tradizionali o sono cambiate oppure hanno subito un processo di rapida obsolescenza, mentre si è assistito ad una sempre più veloce proliferazione di nuove professioni ed attività ed alla nascita di settori di produzione del tutto nuovi.

In questo quadro di profonde trasformazioni, però, molto spesso, offerta e domanda di lavoro non si sono incontrate. Così, specie in questi ultimi anni, si sono prodotti fenomeni contraddittori, come, ad esempio, una forte eccedenza della do-

manda di posti di lavoro da parte dei giovani in determinate attività ed una eccedenza, sia pure meno diffusa, di posti di lavoro in altri settori con conseguente coesistenza di grandi aree di disoccupazione e di domande di lavoro insoddisfatte, seppure queste ultime in misura minore rispetto alle prime.

È ormai convinzione diffusa che alcuni dei più vistosi squilibri che si rilevano sul mercato del lavoro dipendano anche dal mancato incontro tra domanda ed offerta di lavoro; ne consegue che gli interventi per ridurre la disoccupazione potranno essere portati avanti con successo solo se non ci si limiterà ad operare esclusivamente sul dato quantitativo delle occasioni di lavoro, ma si estenderà il campo di azione anche al dato qualita-

tivo dell'offerta e della domanda di lavoro.

Ciò significa agire soprattutto nell'ambito della scuola e nelle aree di contatto tra scuola e lavoro; accanto, però, ed anzi, a monte delle pur necessarie riforme della scuola secondaria, dell'università, dell'apprendistato e del collocamento occorre realizzare un'azione preventiva di insieme diretta a far convergere le vocazioni e le attitudini dei giovani con le reali possibilità ed esigenze del mercato del lavoro, così da favorire una effettiva interconnessione fra scuola e lavoro.

Allo stato attuale, infatti, praticamente non esiste un coerente servizio di orientamento: le pur limitate e frammentarie attività di orientamento realizzate nella scuola prima dell'attribuzione dell'orientamento scolastico ai distretti (1974) e dell'orientamento professionale alle regioni (1976) sono venute quasi del tutto a cessare, mentre i nuovi organi competenti, distretti scolastici e regioni, appunto, sono sino ad ora stati largamente inadempienti.

Occorre, dunque, ripensare su basi nuove l'intera materia dell'orientamento per creare un servizio pubblico conforme alle nuove esigenze del Paese.

La presente iniziativa di legge si propone, appunto, di realizzare tale obiettivo e si ispira ai seguenti criteri qualificanti:

1) il riconoscimento del servizio di orientamento come servizio di interesse pubblico destinato sia ai giovani, sia agli adulti;

2) lo stretto collegamento fra orientamento scolastico ed orientamento professionale;

3) la qualificazione professionale degli addetti al servizio;

4) la ripartizione del servizio fra Stato (istruzione scolastica ed universitaria) e regioni (istruzione professionale);

5) il coordinamento tra amministrazioni statali e regionali competenti, così da assicurare unità di indirizzo ed efficacia all'azione di orientamento;

6) la gratuità del servizio e la facoltatività delle consulenze individuali;

7) l'accentramento della competenza in materia di programmazione ed organizzazione dell'attività di rilevazione e divulgazione dei dati relativi sia ai vari itinerari scolastici, sia al mercato del lavoro.

La proposta prevede, infatti, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un comitato tecnico-scientifico per l'orientamento scolastico cui è affidato il compito di programmare ed organizzare la rilevazione dei dati riguardanti sia gli itinerari scolastici relativi alle scuole di ogni ordine e grado, all'attività di apprendistato, ai corsi di formazione professionale ed ai corsi universitari, sia le prospettive occupazionali ad essi connesse in relazione alla situazione del mercato di lavoro.

Al comitato spetta anche il compito di divulgare, per mezzo di stampati, audiovisivi, pubblicazioni sulla stampa periodica e trasmissioni radiotelevisive, i dati relativi.

Per l'espletamento delle proprie funzioni il comitato si avvale della collaborazione dei ministeri e degli enti pubblici aventi competenza in materia.

Sulla base delle rilevazioni operate dal comitato opera un servizio di orientamento ripartito fra Stato e regioni: il primo competente per l'istruzione scolastica ed universitaria, le seconde per l'istruzione professionale.

A livello statale il servizio è curato, in collaborazione con il Ministero del lavoro, dal Ministero della pubblica istruzione ed è realizzato mediante un'opera di informazione collettiva e di consulenza individuale in ordine alle prospettive concrete di inserimento nel mondo del lavoro connesse con le varie scelte scolastiche ed universitarie.

Analogo servizio di orientamento viene curato, limitatamente all'istruzione professionale, dalle regioni e, così come per lo Stato, si concreta in un'attività di informazione collettiva, svolta direttamente o per il tramite del sistema scolastico, e in un'attività di consulenza individuale, sempre a richiesta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità dell'orientamento scolastico e professionale).

L'orientamento scolastico e professionale è strumento finalizzato a favorire l'accesso al lavoro e a rendere consapevoli le scelte scolastiche ed universitarie in ordine alle prospettive occupazionali.

Al fine predetto il servizio di orientamento scolastico fornisce informazioni sugli itinerari scolastici e formativi, nonché sulle possibilità occupazionali ad essi connesse in relazione alla realtà del mercato del lavoro, così da consentire ai singoli di compiere scelte consapevoli in ordine alla carriera scolastica ed alla attività lavorativa.

ART. 2.

(Destinatari dell'attività di orientamento).

L'orientamento scolastico e professionale costituisce un servizio di interesse pubblico ed è rivolto:

1) agli alunni della scuola di ogni ordine, a partire dalla scuola secondaria inferiore;

2) ai giovani in cerca di prima occupazione;

3) agli adulti che abbiano svolto o svolgano attività lavorativa e che intendano qualificarsi, riqualificarsi, specializzarsi o dedicarsi ad altra attività professionale.

ART. 3.

(Caratteri del servizio).

Il servizio di orientamento svolge una opera di:

1) informazione collettiva sugli itinerari scolastici relativi alle scuole di ogni

ordine e grado, alle attività di apprendistato, ai corsi di formazione professionale ed alle facoltà universitarie, nonché sulle prospettive occupazionali ad essi connesse in relazione alla situazione del mercato del lavoro;

2) consulenza individuale, a richiesta.

ART. 4.

(Comitato per l'orientamento scolastico).

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il comitato tecnico scientifico per l'orientamento scolastico.

A tale comitato sono affidati i seguenti compiti:

a) programmazione ed organizzazione delle rilevazioni dei dati di cui al precedente articolo 3;

b) elaborazione e pubblicazione dei dati rilevati;

c) elaborazione, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, entro il 30 giugno di ogni anno, di un rapporto annuale sui dati rilevati, nonché sulle attività di orientamento svolte annualmente dagli organi competenti;

d) divulgazione per mezzo di stampati, audiovisivi, pubblicazioni sulla stampa periodica e trasmissioni radiotelevisive dei dati essenziali di orientamento generale.

I dati di cui alla lettera a) relativi agli itinerari scolastici sono forniti dalle amministrazioni interessate; quelli relativi alla situazione del mercato del lavoro sono forniti, a livello regionale, dagli osservatori del mercato del lavoro, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dagli uffici di collocamento, dagli ispettorati del lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro; a livello nazionale sono forniti dalle strutture corrispondenti.

Per l'esercizio delle proprie funzioni il comitato può avvalersi anche della collaborazione di amministrazioni dello Stato

ed enti pubblici, nonché della consulenza di docenti universitari; può, inoltre, richiedere ad amministrazioni dello Stato, ad enti pubblici e privati, ad associazioni di categoria e ad imprese i dati in loro possesso relativi alle materie rientranti nella sua competenza.

ART. 5.

(Composizione del comitato tecnico-scientifico per l'orientamento).

Il comitato tecnico-scientifico per l'orientamento scolastico è composto da:

- 1) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri che lo presiede;
- 2) due dirigenti del Ministero della pubblica istruzione;
- 3) un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 4) un dirigente del Ministero per la funzione pubblica;
- 5) un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 6) un rappresentante delle regioni;
- 7) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
- 8) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;
- 9) un rappresentante degli ordini professionali.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per un periodo di quattro anni e non possono essere rinnovati più di una volta.

Per l'espletamento dei propri compiti il comitato si avvale, nel limite massimo di 50 unità, di personale di ruolo distaccato da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici.

ART. 6.

(Competenze dello Stato).

Il Presidente del Consiglio promuove e coordina l'attività dei ministri in materia di orientamento scolastico e professionale.

Spettano al Ministro della pubblica istruzione in materia di orientamento:

a) la realizzazione nelle scuole di ogni ordine, a partire dalla scuola secondaria inferiore, di attività di orientamento. Tale attività consiste in una serie di conferenze da svolgersi, nel corso di ogni anno scolastico, presso ogni istituto scolastico ad opera di docenti che abbiano conseguito la qualifica di specialisti per l'orientamento. Il numero degli specialisti assegnati a ciascun provveditorato per la realizzazione dell'attività di orientamento è determinato, ogni anno, con proprio decreto, dal Ministro della pubblica istruzione in base alla entità della popolazione scolastica di ciascuna provincia. Con apposito regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, viene disciplinata l'attività degli specialisti per l'orientamento scolastico;

b) la formazione degli specialisti per l'orientamento scolastico mediante corsi in discipline dell'orientamento della durata di sei mesi riservati a docenti di ruolo. I criteri di ammissione ai corsi e di superamento delle prove finali per il conseguimento della qualifica di specialista per l'orientamento scolastico sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Gli specialisti per l'orientamento scolastico frequentano annualmente seminari di aggiornamento.

Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di orientamento:

a) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni;

b) la collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione e con le regioni per la formazione degli specialisti per l'orientamento scolastico e professionale;

c) la rilevazione dell'andamento del mercato del lavoro.

ART. 7.

(Compiti delle regioni).

Le regioni, sulla base delle rilevazioni del comitato per l'orientamento di cui al precedente articolo 4, svolgono attività di orientamento in materia di istruzione professionale.

L'attività di orientamento delle regioni si realizza a favore dei soggetti di cui all'articolo 2 e con interventi programmati nel tempo mediante:

a) un'opera di informazione collettiva svolta direttamente o per il tramite del sistema scolastico e delle istituzioni formative regionali ovvero mediante riunioni pubbliche organizzate a richiesta degli uffici di collocamento, delle camere di commercio, dei servizi e delle sezioni specializzate di informazione socio-economica delle regioni;

b) la diffusione di materiale divulgativo sulle scelte scolastiche e formative per mezzo di stampati, di audiovisivi, di pubblicazioni sulla stampa periodica, di trasmissioni radiotelevisive o di altri messaggi;

c) la consulenza individuale, a richiesta.

ART. 8.

(Disposizioni finanziarie).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in lire 10 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro attingendo allo specifico accantonamento « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore ».